



**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

S.F. Immobiliervice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo Gallina, Filippo Ficano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Stallone in Palermo, via Nunzio Morello n.40;

***contro***

Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

***nei confronti***

Baglio Abele S.r.l.S., Impresa Pirrone Benita non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

A)- quanto al ricorso introduttivo:

- del D.D.G 1742/3S dell'11.10.2018, dell'Assessorato delle Attività produttive della Regione siciliana notificato in data 18.10.2018 con il quale, nell'approvare l'elenco delle operazioni non ammesse, include l'istanza della ricorrente motivando l'esclusione con il fatto che l'attività esercitata non rientra in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1 comma 1 dell'avviso;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché per il risarcimento dei danni derivanti dagli atti impugnati;

B)- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati 7/11/2019:

- della nota Prot. n. 49237 dell'Assessorato delle Attività produttive della Regione siciliana del 1 agosto 2019 con la quale l'Amministrazione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dalla ricorrente motivando che l'impresa SF Immobiliarservice s.r.l. esercitava, al momento della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, l'attività primaria individuata con il Codice ATECO 2007 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri, non rientrante in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 di cui all'Allegato 1 (...).

- di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale e per il risarcimento del danno subito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive;

Vista l'ordinanza n. 310/2019 di rigetto della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, riformata in seconde cure dal C.G.A. con ordinanza n. 423/2019;

Vista l'ordinanza n. 1347/2019 di accoglimento della domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata altresì disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Vista la documentazione prodotta da parte ricorrente il 23/12/2019;

Vista la memoria dell'Avvocatura distrettuale dello Stato del 3 aprile 2020;

Vista la memoria id parte ricorrente del 23 maggio 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 il dott. Roberto Valenti, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 84 D.L. n. 18/2020 e ss. mm. e ii, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti, i provvedimenti in epigrafe indicati relativi con cui è stata esclusa la domanda presentata dalla medesima società nell'ambito del PO FERS 2014/2020, misura 3.5.1-2.

Parte ricorrente ha altresì formulato domanda di risarcimento dei danni.

Segnatamente, il progetto è stato escluso in quanto ad avviso dell'Amministrazione "l'attività esercitata non rientra in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1 comma 1 dell'avviso".

Parte ricorrente premette di essere una società costituita con atto pubblico del 23 maggio 2016; espone quindi di aver presentato un progetto di finanziamento per rimodernare un immobile in proprietà (acquistato il 30/06/2016) con destinazione uso casa vacanze in Castellammare del Golfo: trenta giorni prima della presentazione della richiesta di finanziamento, la stessa società avrebbe presentato una SCIA al Comune di Castellammare per la manutenzione straordinaria del fabbricato al fine di adibirlo a "casa vacanza". Coerentemente sarebbe stata quindi comunicata l'apertura di una unità produttiva locale (come da visura: Unità locale n. TP/1 – affittacamere – data apertura 30 agosto 2018) e la specificazione del relativo codice ATECO. In particolare l'uno settembre 2017 la società avrebbe modificato il proprio Codice ATECO da 60.20.01 a 55.20.51: modifica comunicata all'Agenzia delle Entrate che ha proceduto alla rettifica modificando il codice Ateco da 60.20.01 a 55.20.51.

Parte ricorrente si duole quindi della illegittimità dei provvedimenti impugnati evidenziando come l'Assessorato sarebbe incorso in un errore avendo omesso di considerare la variazione del Codice Ateco intervenuta ben prima della presentazione della domanda.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

1)-Violazione di legge ex art. 10bis L. 241/1990, come recepito dall'art. 11bis. L.R. 10/1991;

2)-Eccesso di potere sotto diversi profili e violazione dell'Allegato 1 dell'Avviso pubblico relativo all'Azione 3.5.1-2.

Resiste l'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimare chiedendo il rigetto del ricorso e della coeva domanda cautelare, richiamando la visura camerale allegata all'istanza in cui l'attività prevalente svolta dall'impresa ricorrente risulta essere quella con il Codice ATECO "68.20.01 – Locazione immobiliare di beni propri", non rientrante tra quelli di cui all'Allegato 1 al Bando.

La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 310/2019.

Su appello di parte, il C.G.A. si pronunciava in riforma con ordinanza n. 423/2019 ai fini del riesame da parte della stessa Amministrazione, alla stregua dell'ulteriore documentazione presentata dalla parte.

Con ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il nuovo provvedimento emanato dall'Amministrazione in sede di riesame, a valle dell'ordinanza cautelare concessa dal C.G.A., nonché gli ulteriori provvedimenti in epigrafe indicati, con formulazione di ulteriore domanda risarcitoria. L'Amministrazione ha ritenuto nuovamente non ammissibile l'istanza di parte in quanto l'impresa SF Immobiliarservice s.r.l. esercitava, al momento della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni "l'attività primaria" individuata con il Codice ATECO 2007 "68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri", non rientrante in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 di cui all'Allegato 1 ove sono individuati i destinatari/beneficiari delle agevolazioni previsti dal Bando.

Nel predetto ricorso si articolano le censure seguenti:

- 1)- Eccesso di potere sotto il profilo dell'assoluto difetto dei presupposti, del travisamento delle circostanze e dell'errata applicazione delle previsioni dell'allegato 1 al Bando;
- 2)- Violazione dell'art. 112 comma 1 C.p.A., violazione degli obblighi nascenti dal giudicato cautelare del C.G.A. e del principio di effettività della tutela cautelare;
- 3)- Violazione dell'art. 10-bis L. 241/90, come recepito in Sicilia ex L.R. 10/1991, illegittimità derivata e diretta;
- 4)- Eccesso di potere per violazione del bando sotto altro profilo, illegittimità derivata.

La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 1347/2019 con la quale è stata altresì disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

Parte ricorrente vi ha ottemperato come da documentazione versata in atti il 23/12/2019.

I prossimità della pubblica udienza di trattazione, l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha depositato memoria conclusiva del 03 aprile 2020 con cui si chiede il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha concluso per l'accoglimento con memoria del 23 maggio 2020.

Alla pubblica udienza del 4 giugno 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 84 D.L. n. 18/2020, la causa è stata posta in decisione.

In primo luogo deve essere pronunciata l'improcedibilità del ricorso introduttivo tenuto conto che il relativo provvedimento immediatamente lesivo è stato superato dal nuovo provvedimento, parimenti non soddisfacente, emanato dall'Amministrazione in sede di riesame a seguito della pronuncia cautelare resa dal C.G.A. in riforma dell'ordinanza già resa in prime cure.

Ciò premesso, il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto nei limiti e per le considerazioni che seguono.

Risulta fondata ed assorbente la prima censura articolata nel ricorso per motivi aggiunti, qui in esame.

Come da ultimo dedotto dalla parte in risposta alla memoria conclusiva dell'Avvocatura erariale, l'Amministrazione ha riesaminato la posizione della parte, reiterando le proprie conclusioni in ordine alla individuazione dell'attività prevalente senza tuttavia tenere in considerazione la certificazione dell'agenzia delle Entrate del 26.02.2019 già versata in sede di Appello ed in ragione della quale era stata concessa dal giudice di seconde cure la misura cautelare.

Con detta nuova certificazione della dall'Agenzia delle entrate prot. 16714/2019 del 26.02.2019 risulta chiarito che la Società S.F. Immobiliervice s.r.l. esercitava sin dal giorno 1 settembre 2017 (ossia il giorno dopo della presentazione della SCIA al comune di Castellammare, come esposto nel ricorso introduttivo) l'attività prevalente identificata con il codice ATECO 552051 - affittacamere, case vacanze, bed and break-fast, residence.

Non rileva, ad avviso del Collegio, che detta certificazione (come rimarcato dall'Amministrazione) sia stata "tardivamente" prodotta per la prima volta solo nel giudizio cautelare di appello.

Risulta infatti non contestabile che il requisito prescritto dal bando (svolgimento come attività prevalente quella identificata con il codice ATECO 552051 - affittacamere, case vacanze, bed and breakfast, residence) fosse in possesso della ricorrente sin dal momento della presentazione dell'istanza di partecipazione.

Ciò che rileva, infatti, non è tanto l'omessa considerazione di una certificazione (quella prodotta in corso di giudizio), quanto l'aver escluso il possesso del requisito. Risulta incontestato come già in sede di istruttoria la

ricorrente abbia costantemente reclamato il possesso dello specifico codice ATECO dichiarato nella domanda di partecipazione.

Ed invero, in riscontro al preavviso di rigetto, parte ricorrente aveva presentato una memoria con la quale esponeva la regolarità ed ammissibilità dell'istanza allegando altresì la visura CCIAA nella quale si riportava espressamente il "Codice: 55.20.51- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence  
Importanza: P - primaria Registro Imprese. Denuncia attività Segnalazione certificata di inizio attività in data 30/08/2017".

Può convenirsi quindi con la parte che *"I dubbi nutriti dall'Amministrazione sulla natura "primaria" o "prevalente" dell'attività svolta ben potevano essere sciolti sollecitando la produzione della documentazione a sup-porto di quanto affermato dalla ricorrente o anche richiedendola direttamente all'AdE (art. 6 comma 1 lett. b) l.r. 10/1991, applicabile ratione temporis)"*.

In altri termini, considerato quando provato sotto il profilo documentale in ordine al possesso del predetto Codice ATECO, ha errato l'Amministrazione ad emettere il (nuovo) provvedimento di esclusione impugnato con i motivi aggiunti.

Nei predetti termini, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto con annullamento del provvedimento Prot. n. 49237 dell'uno agosto 2019.

L'accoglimento nei predetti termini del ricorso per motivi aggiunti determina l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta con il medesimo mezzo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara improcedibile il ricorso introduttivo; accoglie i motivi aggiunti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla il provvedimento prot. n. 49237 dell'uno agosto 2019.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente che liquida in complessivi €1.500,00 (Euro millecinquecento), oltre accessori come per legge, ivi compresa la refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 84 D.L. n. 18/2020 e ss. mm. e ii, con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**